

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 271

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Risoluzione
sulla nuova procedura di codecisione dopo il trattato di Amsterdam

Annunziata il 23 settembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato di Amsterdam,

visto l'accordo interistituzionale del 1993 sull'articolo 189 B del trattato CE concernenti la fase anteriore all'adozione della posizione comune da parte del Consiglio e le modalità di svolgimento dei lavori del comitato di conciliazione previsto dall'articolo 189 B (1),

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

vista la relazione della sua commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0271/98)

A. considerando che il trattato di Amsterdam ha non solo esteso, ma anche riformato l'applicazione della procedura di codecisione, semplificandola e facendo sì

(1) G.U. C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 141.

che la posizione del Parlamento europeo sia ora in condizioni di equilibrio con quella del Consiglio in campo legislativo in un ordinamento con caratteristiche di tipo bicamerale,

B. considerando che per realizzare tutto il potenziale delle nuove procedure di codecisione occorrerà mettere in atto misure di attuazione, soprattutto modificando la natura delle relazioni interistituzionali nella fase della prima lettura e apportando ulteriori miglioramenti alle fasi della seconda lettura e di conciliazione;

C. considerando che tali misure di attuazione possono in parte essere messe in atto attraverso riforme delle procedure del Parlamento europeo stesso e che, di conseguenza, il suo regolamento interno dovrà essere modificato,

D. considerando tuttavia che tali riforme interne devono essere completate da modifiche procedurali decise d'accordo con la Commissione ed il Consiglio,

E. considerando che tali modifiche renderanno necessario sia l'aggiornamento degli accordi interistituzionali del 1993 sulla procedura di codecisione che l'ampliamento della loro portata,

Per quanto concerne la fase della prima lettura

1. rileva che il trattato di Amsterdam consente un profondo cambiamento del funzionamento della procedura di codecisione, permettendone la conclusione nella fase della prima lettura, con la conseguenza di accelerare, razionalizzare e semplificare il processo legislativo dell'Unione;

2. ritiene che, l'attuazione efficace di nuove norme di procedura dovrebbe passare attraverso l'istituzione di un dialogo strutturato fra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione;

3. chiede a questo proposito che siano prese in considerazione le seguenti misure, tenendo conto delle normali flessibilità delle procedure parlamentari, secondo il giudizio dei presidenti delle commissioni:

i) autorizzare il relatore e il presidente della commissione competente del Parlamento europeo (e gli eventuali *shadow-rapporteurs*) a svolgere, anche durante la fase della prima lettura, discussioni informali con il Consiglio o, almeno, con il presidente del gruppo di lavoro competente del Consiglio, con la presenza attiva della Commissione (dialogo informale) con l'obbligo di riferire alla commissione competente;

ii) invitare un rappresentante del Consiglio a partecipare alla « riunione rilevante » del Parlamento europeo e a formulare le osservazioni che reputa opportune;

iii) concordare con il Consiglio la possibilità che il relatore della commissione competente sia autorizzato a comparire in qualsiasi momento dinanzi ai gruppi di lavoro del Consiglio, senza poter vincolare in qualsiasi modo la sua commissione e il Parlamento nel suo complesso, alla quale è obbligato a riferire;

iv) intensificare lo scambio di documenti fra istituzioni, specialmente con la trasmissione al Parlamento europeo di copia delle relazioni delle singole riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio;

v) istituire una base di dati interistituzionale;

vi) verificare congiuntamente la qualità giuridica dei testi sin dalle prime fasi del processo legislativo, soprattutto nei casi in cui il Consiglio e il Parlamento europeo risultino vicini ad un accordo già nella fase della prima lettura;

4. ritiene necessario che tutto questo non pregiudichi la pubblicità e la trasparenza della procedura legislativa;

5. insiste affinché, conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazio-

nali nell'Unione europea, il termine necessario per la trasmissione e l'esame delle proposte di atti o della loro modifica da parte dei parlamenti nazionali sia sempre rispettato;

6. ritiene inoltre che le procedure di prima lettura del Parlamento europeo possano essere migliorate, salvo le competenze della commissione per il regolamento:

i) individuando, con nuove norme regolamentari, nelle commissioni parlamentari competenti il ruolo istituzionale-chiave per la razionalizzazione del potere di emendamento dei deputati e per le conseguenti negoziazioni con le altre istituzioni;

ii) sottoponendo a vincolo di motivazioni scritte tutti gli emendamenti che il Parlamento europeo presenta nel contesto legislativo (per chiarirne la *ratio legis*, facilitarne la traduzione, e aumentarne la qualità giuridica);

iii) assicurando che gli emendamenti di prima lettura del Parlamento europeo ricevano un numero sufficiente di suffragi, esaminando la possibilità di introdurre per la prima lettura *un quorum* che sarebbe verificato automaticamente ed organizzando le votazioni corrispondenti durante le giornate piene delle tornate;

iv) estendendo, ad eccezione dei casi in cui il Consiglio e il Parlamento chiedono l'urgenza, il normale periodo che intercorre normalmente tra il termine per la presentazione degli emendamenti in plenaria e la votazione conclusiva in plenaria (per permettere la verifica della qualità giuridica e linguistica degli emendamenti, per svolgere, se del caso, colloqui informali con le altre istituzioni e soprattutto per permettere la presentazione di emendamenti di compromesso finali); dovrebbe essere tenuto conto delle conseguenze che ne derivano per il calendario delle riunioni dei gruppi politici;

v) rafforzando gli sforzi per migliorare la qualità giuridica e il controllo della ricevibilità degli emendamenti dei testi del

Parlamento dei testi del Parlamento europeo in fase di prima lettura;

Per quanto concerne le fasi della seconda lettura e di conciliazione

7. ritiene che le relazioni tra Parlamento europeo e Consiglio nelle fasi finali della procedura di codecisione potrebbero essere ulteriormente migliorate:

i) con la presentazione direttamente da parte del Consiglio della posizione comune, allo scopo principale di motivare la non-disponibilità del Consiglio ad accogliere emendamenti del Parlamento in prima lettura;

ii) con un accordo tra le istituzioni sull'interpretazione delle nuove scadenze previste dal trattato di Amsterdam, al fine di evitare riunioni di conciliazione premature;

iii) con una migliore pianificazione temporale delle conciliazioni;

8. si ripropone di migliorare le proprie procedure interne nelle ultime fasi della codecisione attraverso:

i) la verifica del numero legale per tutte le votazioni del Parlamento europeo in seconda lettura;

ii) l'introduzione di un nuovo obbligo per la delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione a riferire all'Assemblea in caso di esito negativo della conciliazione;

Per quanto concerne le misure di accompagnamento

9. chiede che siano attuate le seguenti misure di accompagnamento:

i) trasformazione del programma legislativo annuale in un documento più completo per i lavori delle commissioni e dell'Assemblea, ai fini del rafforzamento della pianificazione legislativa interistituzionale;

ii) nel contesto della procedura legislativa e prelegislativa, conformemente al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE, intensificazione dei contatti, anche da parte delle commissioni parlamentari competenti, con i parlamenti nazionali e le loro corrispondenti commissioni;

iii) pubblicazione da parte del Parlamento europeo, almeno in forma elettronica, dei testi legislativi integrali, anziché dei soli emendamenti, che dovranno essere evidenziati nell'insieme del testo, da esso approvati;

iv) rafforzamento e migliore coordinamento dei mezzi e del personale del Parlamento europeo destinati alla traduzione e alla verifica giuridica dei testi legislativi;

v) applicazione dei nuovi principi del trattato di Amsterdam in materia di trasparenza, con la previsione di speciali resoconti pubblici dei lavori delle commissioni parlamentari nelle fasi della procedura di codecisione;

vi) soluzioni a lungo termine anziché *ad hoc* per quanto concerne i perduranti problemi in materia di comitatologia e gli « importi ritenuti necessari »;

Per quanto concerne la revisione dell'accordo interistituzionale esistente

10. chiede la revisione dell'accordo interistituzionale del 1993 sulla « fase anteriore all'adozione della posizione comune da parte del Consiglio » e sulle « modalità di svolgimento dei lavori del comitato di conciliazione previsto dall'articolo 189 B »;

11. ritiene che la prima parte dell'accordo, debba essere sostituita da un nuovo

accordo sulle procedure di prima lettura, volto a valorizzare al massimo il potenziale della prima lettura e che copra in particolare i) i contatti e gli scambi di informazioni fra le istituzioni nella fase della prima lettura e ii) le procedure interistituzionali di verifica dei testi;

12. ritiene che una revisione dell'accordo sulle procedure di conciliazione debba tener conto non solo dei cambiamenti apportati dal trattato di Amsterdam, ma debba comportare anche l'eliminazione delle disposizioni divenute obsolete e il recepimento delle prassi che si sono sviluppate negli anni durante i quali la procedura di codecisione è stata applicata, prendendo in considerazione i pareri delle commissioni legislative che hanno maturato la più larga esperienza in materia;

13. chiede in particolare che la revisione dell'accordo riguardi le questioni: a) dell'interpretazione e dell'applicazione delle nuove scadenze per la conciliazione; b) della pubblicazione di eventuali dichiarazioni allegate ai testi; c) delle procedure per la firma dei testi concordati; d) del ricorso a forme di procedura scritta; e) della qualità legislativa dei testi; f) delle procedure in caso di esito negativo della conciliazione; g) delle disposizioni aggiuntive relative al ruolo della Commissione;

* * *

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente